



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato LOMBARDI MICHELE (id FSI 169469)

Con segnalazione del 27 aprile 2019 veniva riferito dall'Arbitro principale del torneo “Il Francesco De Sanctis” BUONOCORE Giuseppe (A.I.) quanto segue:

“Durante l'ultimo turno del torneo in oggetto, il giocatore Michele Lombardi non si è presentato alla scacchiera (scacchiera n.3); non avendo dato alcuna notizia e trascorsa la mezz'ora di tolleranza prevista dal bando del torneo, faceva vincere a forfait il suo avversario, Sergejs Gromovs.....”.

In data 7 maggio 2019 perveniva una nota del tesserato nella quale veniva precisato che:

“Mentre mi accingevo a raggiungere la sala di gioco rimasi vittima di un improvviso attacco di mal stomaco. Tornai in camera dato che ero ancora nei pressi dell'albergo. Sul display del cellulare che avevo lasciato a caricare vidi l'orario 15:25, (il turno iniziava alle 15:30) e mi accorsi che sarei arrivato un po' in ritardo rispetto all'inizio del turno. Quindi cercai di fare il più in fretta che potevo. Purtroppo non fu così... forse il freddo del Castello (in cui si svolgeva il torneo) comunque sia, stetti malissimo. Però ero tranquillo perché ero convinto che sarei riuscito ad arrivare in tempo nella sala da gioco. Mentre stavo per lasciare la stanza vengo informato da una telefonata fattami dal direttore di gara alle ore 16:00 di aver perso la partita a Forfait. Ne rimango sorpreso perché come in tutti i tornei che ho giocato nel corso degli anni sapevo che il tempo di tolleranza fosse di un'ora. Egli mi informa che tale modifica era prevista nel bando...”.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale dispone che:

“Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale potrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. Il diritto di cui sopra spetta al giocatore per soli due turni, anche consecutivi, nell'ambito dello stesso torneo. L'annuncio di un'eventuale terza assenza deve essere considerata comunicazione di ritiro. Il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente”.

L'articolo 7.5.3 del Regolamento Tecnico Federale dispone che:

“Il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente. Il giocatore ritirato ingiustificatamente perde il diritto a qualunque premio e passaggio di categoria; le eventuali variazioni Elo positive verranno azzerate. Il ritiro di un giocatore deve essere citato dall'Arbitro principale nel rapporto finale di omologazione del torneo alla FSI, per la sua trasmissione agli Organi di giustizia”.

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta, in ogni caso, una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata.
Nel caso di specie, il giocatore non aveva intenzione di assentarsi all'ultimo turno di gioco, confidando di poter arrivare in ritardo, ma comunque in tempo utile per disputare la partita.
L'ignoranza circa il tempo di tolleranza indicato nel bando di gara non è tuttavia scusabile.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **ammonizione** nei confronti del tesserato LOMBARDI MICHELE.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 13/5/2019

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano